

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2984 del 19/06/2019
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 e S.M. e I.- RINNOVO CONCESSIONE AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA UBICATA IN LOC.TA' RIVE DI SANT'AGATA DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC) AD USO CHIOSCO BAR ED ESPOSIZIONE TAVOLINI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N° 13464/2013 e N° 883/2017 e N° 6902/2017 CONCESSIONARIA: CASTIGNOLI MARA e SISTEB N°PCPPT2350/19RN03
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3021 del 17/06/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 e S.M. e I.- RINNOVO CONCESSIONE AREA DEMANIALE DEL FIUME TREBBIA UBICATA IN LOC.TA' RIVE DI SANT'AGATA DEL COMUNE DI RIVERGARO (PC) AD USO CHIOSCO BAR ED ESPOSIZIONE TAVOLINI DI CUI ALLE DETERMINAZIONI N° 13464/2013 – N° 883/2017 e N° 6902/2017

CONCESSIONARIA: CASTIGNOLI MARA – SISTEB N°PCPPT2350/19RN03

VISTI:

- il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523,
- la Legge n.37 del 5 gennaio 1994
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico,
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite,
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale",
- la Legge Regionale 14/4/2004, n. 7, Capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio",
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale",
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni - regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.),
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51,
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, e la l.r. n° 9 del 16/07/2015 art. 39,
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzazioni n. 895 del 18/6/2007, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011,
- la legge 7/8/1990, n. 241
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",
- le deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 con cui sono state conferite alla sottoscritta Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo

RICHIAMATA :

- la determinazione dirigenziale n° 883 in data 22/02/2017 con la quale è stata riconosciuta alla sig.ra Castignoli Mara la titolarità della concessione di cui alla determina n° 13464 del 24/10/2013 del Responsabile del Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Fiume Po – sede di Piacenza;
- la determinazione dirigenziale n° 6902 in data 22/12/2017 con la quale è stato concesso alla sig.ra Castignoli Mara un ampliamento della superficie concessa con atto N° 883 in data 22/02/2017;

VISTA:

- la domanda della sig.ra Castignoli Mara (C.F. : CSTMRA65A41H350Y), titolare dell'omonima ditta individuale, assunta al prot. ARPAE n° 25157 in data 15/02/2019, con cui viene chiesto il rinnovo della concessione relativa all'occupazione di porzione di area demaniale del fiume Trebbia in comune di Rivergaro ad uso chiosco bar ed esposizione tavolini di cui alle precedenti D.D. n° 13464/2013, 883/2017 e 6902/2017;

PRESO ATTO:

- della nota, assunta al prot. ARPAE n°37563 del 07/03/2019, con la quale il comune di Rivergaro esprime parere favorevole al rilascio della concessione di che trattasi;
- della nota, assunta al prot. ARPAE n° 54950 del 05/04/2019, con la quale l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale trasmette l'atto n°214 in data 20/03/2019 con il quale viene rilasciato il nulla osta alla concessione di che trattasi subordinato al rispetto delle condizioni riportate nell'allegato disciplinare;

- della nota, assunta al prot. ARPAE n°62735 del 18/04/2019, con la quale l'AIPO esprime "nulla osta idraulico" favorevole nel rispetto delle prescrizioni imposte nell'allegato disciplinare;

DATO ATTO che la richiedente:

- in data 15/02/2019 ha versato l'importo di € 75,00 dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;
- in data 01/04/2019 ha versato l'importo di € 975,00 a titolo canone annualità 2019;
- risulta in regola con il pagamento dell'importo cauzionale pari ad euro 975,00;

RITENUTO pertanto, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

DATO ATTO del parere di regolarità amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate:

1. di rilasciare per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, alla sig.ra CASTIGNOLI MARA, titolare dell'omonima ditta individuale, C.F.: CSTMRA65A41H350Y, la concessione di porzione di area demaniale ubicata in sponda destra del fiume Trebbia in loc.tà Rive di Sant'Agata (zona parco attrezzato sul Trebbia) del comune di Rivergaro (PC) ed identificata catastalmente al fronte dell'area di demanio stradale del fg° 22 e al fronte del mapp.le 225 del fg° 23 NCT del comune di Rivergaro da destinarsi a chiosco bar in legno ed esposizione tavolini per una superficie complessiva di circa mq. 260 secondo gli elaborati tecnici agli atti di questa Struttura;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente atto;

DA' ATTO CHE

- per ogni effetto di legge, la Ditta concessionaria elegge il proprio domicilio all'indirizzo agli atti di questo Servizio;
- la presente determinazione dirigenziale e i relativi allegati dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- la presente determinazione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati, che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico o commerciale non ricompresi nella presente concessione;
- si provvederà in merito agli "obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" con gli adempimenti di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 66 del 25.01.2016;
- Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 6 del T.U. 131/86, come specificato dalla circolare del Ministero delle Finanze della Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia ° 44616 del 27.07.1999;
- si provvederà a trasmettere copia della presente determinazione all'Agenzia Interregionale per il fiume Po, nonché all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ed al Comune di Rivergaro per quanto di competenza.
-

firmato digitalmente dalla Responsabile S.A.C.

Dott.ssa Adalgisa Torselli

DISCIPLINARE:

contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione, rilasciata alla sig.ra Castignoli Mara (CSTMRA65A41H350Y) intestataria dell'omonima ditta individuale, ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n.7 del 14 aprile 2004.

Art. 1

Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto l'occupazione di area demaniale del fiume Trebbia ad uso chiosco bar ed esposizione tavolini della superficie complessiva di mq. 260,96 secondo gli elaborati agli atti di questo Servizio ed alla planimetria allegata quale parte sostanziale del presente provvedimento (all. n° 1)
IDENTIFICAZIONE CATASTALE: fronte area demanio stradale del fg. 22 ed al fronte del mappale 225 del fg. 23 del N.C.T del Comune di Rivergaro.

Art. 2

Durata e rinnovo della concessione

La presente concessione ha efficacia sino al 31/12/2025.

La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n° 7/2007, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.

Art. 3

Revoca e/o decadenza

Ai sensi dell'art. 19 , punto 1) della L.R. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'**Amministrazione concedente e dell'Autorità Idraulica**, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica.

In caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario nessun diritto, comporterà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato pristino nel termine che gli verrà fissato dalla Struttura concedente e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

1. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
2. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
3. sub concessione a terzi;
4. mancato pagamento di due annualità di canone.

Articolo 4

Canone , cauzione e spese

1) Il canone annuale è determinato in € 975,00 calcolato ai sensi dell'art. 20 L.R. 7/2004 e successive modifiche e integrazioni, e dovrà essere versato ogni anno entro il 31 marzo dell'anno solare;

Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art.8 della L.R. n°2/2015.

2) L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari € 975,00 già versato in sede di concessione originaria e successive modifiche ed integrazioni;

3) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5
Obblighi e condizioni generali

- 1) Il concessionario non deve apportare alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 2) Il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
- 3) Il provvedimento di concessione dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza.
- 4) E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali e cose, restando l'Amministrazione concedente e idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
- 5) Fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la conservazione dei beni concessi (divieto di scarichi e sversamenti ecc.);
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (segnaletica, rimozioni di pericoli, ecc.);
 - la custodia, la sorveglianza dell'area demaniale concessa e delle aree immediatamente limitrofe;
- 7) Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di AIPO.
- 8) Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- 9) Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6
Prescrizioni di ordine ambientale

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nella determinazione dell'Ente Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n° 214 in data 20/03/2019, di seguito allegato (n°1) come atto endoprocedimentale

Art. 7
Prescrizioni di ordine idraulico

La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico di AIPO, assunto con prot. ARPAE n° 62735 del 18/04/2019, di seguito allegato (n°2) come atto endoprocedimentale.



DETERMINAZIONE N.214 DEL 20.03.2019

OGGETTO: Parco Regionale Fluviale del Trebbia- Nulla-osta su rinnovo di concessione di area demaniale del fiume Trebbia per esercizio di attività commerciale, posta in località Rive di Sant'Agata, comune di Rivergaro. Sig.ra Castignoli Mara.

IL RESPONSABILE D'AREA DR. MICHELE ZANELLI

Visti:

- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la determina n. 77 del 02.02.2018 di nomina delle posizioni organizzative 2018 del Direttore Generale dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale;
- la determina n. 878 del 28.12.2018 del Direttore Generale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale con la quale è stata prorogata al 19.05.2019 la nomina delle posizioni organizzative 2018;
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1191 del 30.07.2007 "Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione, la conservazione, la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'art.2 comma 2 della L.R. n. 7/04";
- la D.G.R. n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la D.G.R. n. 667 del 18.05.2009 "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";
- la D.G.R. n. 79 del 22 gennaio 2018 "Approvazione delle Misure Generali di Conservazione, delle Misure Specifiche di Conservazione e dei Piani di Gestione dei siti Natura 2000, nonché della proposta di designazione delle ZSC e delle modifiche alle delibere n. 1191/07 e n. 667/09.";
- la D.G.R. n. 1147 del 16 luglio 2018 "Approvazione delle modifiche alle Misure Generali di conservazione, alle Misure Specifiche di Conservazione e ai Piani di Gestione dei Siti Natura 2000, di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 79/2018 (Allegati A, B e C)";
- il Regolamento Regionale 1° Agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento relativo alle richieste di interventi edilizi, urbanistici nell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale determinazione contribuzione a carico degli utenti e modalità di presentazione" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 3 del 25/01/2013;

Vista la nota 32617/2019 del 28/02/2019, assunta al prot. n. 1337 del 28.02.2019 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con le quali ARPAE Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ha trasmesso richiesta di parere su istanza di rinnovo di concessione di area demaniale a favore della sig.ra Castignoli Mara, per l'esercizio di attività commerciale, posta in località Rive di Sant'Agata, comune di Rivergaro, identificata catastalmente al F.22 quale fronte area demanio stradale e F. 23 fronte mappale 225;

Considerato che:

- l'attività commerciale è esercitata mediante fabbricato amovibile di 260 m² ad uso bar con tavolini esterni, per la somministrazione di alimenti e bevande;
- il fabbricato amovibile è collocato in area pedonale ad uso ricreativo, sottoposta a limitazione del traffico veicolare e a recenti interventi di riqualificazione;

- l'area demaniale in parola ricade all'esterno del SIC/ZPS IT4010016 "Basso Trebbia", e che non si ravvisa la necessità di altre valutazioni di carattere ambientale, in quanto non interferente direttamente o indirettamente con specie o habitat di interesse comunitario;
- l'area demaniale ricade in Area contigua del Parco Regionale Fluviale del Trebbia, e che non si rilevano particolari in contrasto con le norme di salvaguardia;

Ritenuto

- di non avvalersi della facoltà di cui al comma 2 dell'art.15 della L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", con la quale le aree del demanio idrico comprese nelle aree naturali protette, sono di norma concesse agli Enti di Gestione di tali aree a titolo gratuito, per fini di salvaguardia e ripristino ambientale, evidenziando che l'attività commerciale di cui sopra è inserita in un contesto urbanizzato e compatibile con le finalità e gli obiettivi gestionali dell'area protetta;
- di riservarsi il possibile esercizio di tale facoltà alla scadenza della concessione;
- di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla osta al rinnovo della concessione di area demaniale del fiume Trebbia a favore della Sig.ra Castignoli Mara, posta in località Rive di Sant'Agata, comune di Rivergaro, a condizione che siano osservate le seguenti prescrizioni:
 - di subordinare l'efficacia del presente provvedimento al parere e/o prescrizioni espressi dall'Amministrazione Comunale in merito alle modalità di fruizione dell'area pedonale;
 - durante il periodo di concessione la Ditta non può esercitare attività o realizzare opere diverse da quelle dichiarate e autorizzate;
 - il concessionario dovrà osservare il locale regolamento di igiene sia per quanto attiene l'eventuale scarico di acque da sottoporre a trattamento, sia per quanto attiene allo smaltimento dei rifiuti prodotti;
2. Di richiedere che le prescrizioni sopra indicate siano richiamate quale parte integrante del disciplinare di concessione rilasciato da ARPAE-SAC;
3. Di riservarsi la possibilità di esercitare la facoltà di cui al comma 2 dell'art.15 della L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali" alla scadenza della concessione;
4. Di precisare che la sig.ra Castignoli Mara, nell'esercizio dell'attività, è tenuta a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente nulla osta, e così pure rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevato questo Ente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
5. Di dare atto che la presente determina:
 - va inserita nel registro delle determinazioni;
 - va trasmessa all'Area Vigilanza e all'Area Conservazione dell'Ente;
 - va trasmessa ad ARPAE-SAC di Piacenza, all'Agenzia Interregionale per il Fiume Po e al Comune di Rivergaro;
 - va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

IL RESPONSABILE D'AREA

Dott. Michele Zanelli

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005*

**ARPAE - Struttura Autorizzazioni e
Concessioni**

Unità Gestione Demanio Idrico - Piacenza

Via XXI Aprile, 48 - 29121 PIACENZA

PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

e, p.c.:

Sig.ra Castignoli Mara

Via Lazzetti, 24 – 29029 RIVERGARO (PC)

PEC: mararas@pec.it

Comune di Rivergaro

Via San Rocco 50 - 29029 RIVERGARO (PC)

PEC: comune.rivergaro@sintranet.legalmail.it

Ente Di Gestione per i Parchi e la

Biodiversità Emilia Occidentale

Piazza Ferrari, 5 - 43013 LANGHIRANO (PR)

PEC: protocollo@pec.parchiemiliaoccidentale.it

Piacenza, _____

Classifica: : 6.10.20.03_Pidr-91/2016A/A-6

Oggetto: Istanza per rinnovo concessione n.6902/2017 avente ad oggetto area demaniale del fiume Trebbia ad uso chiosco ed esposizioni tavolini.

Richiedente: Sig.ra Castignoli Mara

VISTA l'istanza della sig.ra Castignoli Mara trasmessa dall'ufficio Arpae Sac con nota n.32617 in data 28/02/2019, inerente la richiesta di parere idraulico per il rinnovo della concessione demaniale relativa ai terreni censiti a fronte dell'area di demanio stradale al Fg. 22 ed a fronte del mappale 225 del foglio 23, in comune di Rivergaro, ad uso chiosco ed esposizione tavolini;

VISIONATI gli elaborati progettuali trasmessi: istanza, elaborati grafici, planimetrie catastali;

CONSIDERATO che tutta la zona oggetto di richiesta di concessione risiede nelle fasce PAI - Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - esondabili (fascia C) nonché inserita nelle competenze del Parco Fluviale del

Trebbia;

VISTE le Norme di Attuazione del predetto PAI;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";

VISTO il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria e delle opere di bonifica";

VISTO l'art. 93 e seguenti del R.D. 523/1904 sulle Opere Idrauliche e sulla Polizia delle Acque Pubbliche;

CONSIDERATA la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

EVIDENZIATO che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti,

SI ESPRIME PARERE POSITIVO

PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI

al rinnovo della concessione n.6902/2017 per l'occupazione delle aree demaniali identificate a fronte dell'area di demanio stradale al Fg. 22 ed a fronte del mappale 225 del foglio 23, in comune di Rivergaro, ad uso chiosco ed esposizione tavolini.

Il presente atto è emesso subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività di cui al presente parere idraulico saranno sotto l'esclusiva responsabilità e a totale cura e spesa del richiedente;
2. il parere positivo è accordato per le aree suindicate e come specificatamente indicato negli elaborati tecnici allegati alla richiesta e nello stato di fatto e nella consistenza in cui si trovano le aree interessate;
3. ogni modifica a quanto dettato dal presente parere e relative prescrizioni, dovrà essere nuovamente accordato da quest'Ufficio; l'esecuzione di opere e/o attività difformi a quanto prescritto o l'inosservanza delle condizioni dettate comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dalle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare al richiedente mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. Quest'Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. la Ditta richiedente si impegna a:
 - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive ambientali in uso nella zona;
 - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
 - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;

- non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata al presente parere;
3. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce esondabili del PAI (fascia C) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
 4. considerato che i terreni oggetto del presente atto ricadono all'interno delle fasce esondabili del PAI (fascia C), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali, in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
 5. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente atto, così come dovrà provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree;
 6. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
 7. quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016.
 8. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del parere in oggetto, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto quest'Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente atto, non esclusi gli eventi di piena;
2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questo parere riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocato immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative pertinenze idrauliche, senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle strutture a servizio dell'attività e del materiale di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico del richiedente. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
5. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio del presente parere;
6. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente parere non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

per Il Dirigente
Dott. Ing. Mirella Vergnani

Il Dirigente sostituto
Dott. Ing. Federica Pellegrini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

VISTO: La Posizione Organizzativa Tecnica

Ing. Stefano Baldini



Direzione Territoriale Idrografica Emilia Occidentale
Ufficio Operativo di Piacenza

Referente pratica: P.I. Luigi Lanzoni - 0521 797907 - luigi.lanzoni@agenziapo.it

Referente IPO: Ing. Stefano Baldini- 0521 797903 - stefano.baldini@agenziapo.it

Via S. Franca n. 38 - 29121 PIACENZA
Tel. 0523 385050

www.agenziainterregionalepo.it
PEC protocollo@cert.agenziapo.it

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.